

Bruxelles, 15 settembre 2025  
(OR. en)

12790/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0524 (COD)**

---

---

**LIMITE**

**CLIMA 335  
ENV 830  
ENER 440  
COMPET 863  
IND 346  
MI 645  
CODEC 1253**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori - Dibattito orientativo

---

Si allegano per le delegazioni:


- Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta in oggetto, da presentare alla sessione del Consiglio "Ambiente" del 18 settembre 2025.

La relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza, fatti salvi specifici punti o altri contributi che interessano singole delegazioni. Descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e riporta l'andamento dei lavori per quanto riguarda l'esame della proposta in oggetto.

- Sulla base di tale relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, i quesiti preparati dalla presidenza per guidare un dibattito orientativo tra ministri, che si terrà in sede di Consiglio "Ambiente".

Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a prendere atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei quesiti preparati dalla presidenza e a trasmetterli al Consiglio "Ambiente" in vista della sessione del 18 settembre.

---



**Informazioni fornite dalla presidenza sui progressi compiuti nell'esame della proposta  
che modifica la normativa europea sul clima**

**I. CONTESTO**

L'UE ha definito i suoi traguardi e obiettivi in materia di clima per il 2030 e il 2050 nel regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica ("normativa europea sul clima")<sup>1</sup>. L'articolo 4, paragrafo 3, della normativa europea sul clima impone di fissare un traguardo intermedio in materia di clima per il 2040 al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

Il 6 febbraio 2024 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Un futuro sicuro - Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"<sup>2</sup>. Tenendo conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC) e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata e di una relazione sul bilancio del carbonio, la comunicazione raccomandava, per il 2040, una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

Il 2 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato una proposta<sup>3</sup> intesa a modificare la normativa europea sul clima ("modifica della normativa europea sul clima") includendovi il traguardo del 90 % di cui sopra, nonché modifiche all'elenco di elementi di cui all'articolo 4 del regolamento vigente, comprese tre flessibilità volte a contribuire al conseguimento del traguardo dell'UE. La Commissione garantisce che tali elementi siano adeguatamente presi in considerazione nelle future proposte legislative relative al quadro per le politiche climatiche post-2030. Inoltre, in base alla proposta, la Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>2</sup> Doc. 6291/24.

<sup>3</sup> Docc. 11184/25 + ADD 1.

La Commissione ha presentato la sua proposta al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) il 2 luglio 2025.

Al Parlamento europeo, Ondřej KNOTEK (Pfe, CZ) è stato nominato relatore della proposta a nome della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI). La votazione in commissione ENVI è prevista per il 23 settembre, mentre la votazione in Aula è prevista per i giorni dal 6 al 9 ottobre.

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono stati consultati affinché formulassero un parere.

## **II. STATO DEI LAVORI**

Il gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta nelle riunioni del 3, del 7, del 14 e del 22 luglio nonché nella riunione del 2 settembre 2025. Sono stati compiuti progressi significativi nelle discussioni sulla base di due testi di compromesso successivi della presidenza, che sono stati discussi nelle riunioni del gruppo "Ambiente" rispettivamente il 22 luglio e il 2 settembre<sup>4</sup>.

Il 16 luglio il Coreper ha fornito orientamenti per ulteriori lavori sulla base di tre quesiti orientativi<sup>5</sup>. Il 12 settembre 2025 il Coreper ha esaminato un testo di compromesso della presidenza in vista della discussione e dell'accordo su un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Ambiente" del 18 settembre.

Dalla discussione in sede di Coreper del 12 settembre è emerso che le delegazioni riconoscevano i progressi compiuti fino a quel momento e che le ultime proposte di compromesso erano generalmente accolte con favore. Varie delegazioni hanno sostenuto l'obiettivo della presidenza di raggiungere un orientamento generale sulla proposta della Commissione in occasione del Consiglio "Ambiente" del 18 settembre. Secondo diverse altre delegazioni, tuttavia, erano necessarie ulteriori discussioni prima di poter prendere posizione sulla proposta, compresi eventuali orientamenti da parte del Consiglio europeo. Su tale base, la presidenza ha concluso che non sarebbe stato realistico mirare a un orientamento generale in sede di Consiglio "Ambiente" del 18 settembre. L'obiettivo della presidenza per il Consiglio "Ambiente" è invece quello di presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e invitare i ministri a un dibattito orientativo al fine di fornire ulteriori orientamenti per il proseguimento dei lavori futuri, compresa la prosecuzione delle discussioni sul testo del regolamento.

---

<sup>4</sup> Doc. 11685/25 e 11685/1/25 REV 1.

<sup>5</sup> Doc. 11325/25.

### **III. PROGRESSI COMPIUTI NELLE DISCUSSIONI**

Sono stati compiuti progressi su molte parti della proposta, tra l'altro migliorando la comprensione e la chiarezza delle flessibilità proposte nonché modificando il testo per rafforzare molti degli altri elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 5. La presidenza ritiene che su tali questioni l'ultimo testo di compromesso della presidenza trovi un giusto equilibrio tra le posizioni degli Stati membri.

La presidenza ha osservato che, in linea di principio, le tre flessibilità proposte dalla Commissione (articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c)) godono di un ampio sostegno da parte degli Stati membri, sebbene le delegazioni abbiano ancora opinioni divergenti su determinate questioni. Le flessibilità consistono nell'uso limitato dei crediti internazionali a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in maggiori flessibilità tra i settori e al loro interno nel quadro post-2030 nonché nell'inclusione degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nel sistema EU ETS. La presidenza ha introdotto modifiche al testo in questi settori per fornire maggiore chiarezza sull'uso previsto di tali flessibilità, includendo esempi di tali flessibilità nei considerando e chiarendo che i crediti internazionali non dovrebbero essere utilizzati ai fini della conformità nel sistema EU ETS.

Durante i negoziati, la presidenza ha aggiunto del testo per rafforzare le parti della proposta della Commissione riguardanti, ad esempio, il riconoscimento delle circostanze e delle specificità nazionali degli Stati membri (comprese quelle delle regioni ultraperiferiche e delle isole), della necessità di una transizione giusta, dell'imminente revisione della traiettoria del sistema EU ETS verso il traguardo per il 2040, nonché delle specificità dei settori dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) e dell'agricoltura. Le modifiche apportate alla proposta della Commissione rafforzano inoltre il testo per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione gli impatti sociali, economici e ambientali in tutti gli Stati membri, la necessità di garantire la competitività delle industrie europee e di affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché di garantire il sostegno all'innovazione e all'accesso alle tecnologie innovative in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda le future valutazioni d'impatto per il quadro post 2030, le delegazioni hanno suggerito di aggiungere un elenco di elementi che la Commissione dovrebbe analizzare, tra cui la situazione geopolitica e le ricadute sulle industrie ad alta intensità energetica nonché sui costi energetici e sul fabbisogno di investimento negli Stati membri.

La presidenza ha inoltre proposto di includere nuove disposizioni per rafforzare l'attuale clausola di riesame (articolo 11) della normativa europea sul clima aggiungendo, come nuovi elementi di cui tenere conto nelle relazioni periodiche della Commissione, la competitività delle industrie europee, il progresso tecnologico e la diffusione di tecnologie innovative in tutti gli Stati membri e in tutti i settori. All'articolo 11 è stato chiarito che la relazione di cui a tale articolo può essere accompagnata da proposte di misure supplementari volte a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante, in aggiunta alla possibilità già esistente di modificare la normativa sul clima stessa.

Per molti Stati membri il quadro abilitante per il conseguimento del traguardo proposto per il 2040 è di vitale importanza. Insieme al fattore chiave costituito dall'attuazione del quadro legislativo del 2030, il quadro abilitante sosterrà, tra l'altro, la competitività dell'industria europea, la transizione giusta e la parità di condizioni con i partner internazionali, oltre a fornire finanziamenti per la transizione pulita. Molte di queste iniziative non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea sul clima e sono discusse (o lo saranno in futuro) da altre formazioni del Consiglio. Le delegazioni hanno tuttavia ricevuto informazioni esaustive sulle iniziative in corso e future e, in riconoscimento della loro importanza, la presidenza ha incluso nei considerando riferimenti fattuali a diverse iniziative pertinenti, tra cui il patto per l'industria pulita, la banca per la decarbonizzazione industriale e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

La presidenza ritiene che il testo di compromesso sulla normativa europea sul clima presentato al Coreper il 12 settembre sia equilibrato, pur riconoscendo che vi sono ancora questioni in sospeso. Le delegazioni hanno opinioni divergenti sulla questione del modo in cui i crediti internazionali contribuirebbero al conseguimento del traguardo. Per quanto riguarda altre questioni sensibili come le opinioni divergenti sull'efficienza in termini di costi e la solidarietà, sul ruolo delle diverse fonti energetiche nella transizione e sulla necessità di riconoscere maggiormente le incertezze relative ai pozzi naturali, la presidenza ritiene che gli adeguamenti alla proposta della Commissione trovino il giusto equilibrio tra le diverse posizioni degli Stati membri, pur riconoscendo che potrebbero essere necessari ulteriori lavori.

Il testo allegato rispecchia le più recenti proposte di compromesso della presidenza discusse in sede di Coreper il 12 settembre 2025, con l'aggiunta di un piccolo numero di ulteriori suggerimenti della presidenza a seguito della discussione e dei suggerimenti scritti ricevuti dalle delegazioni in sede di Coreper. Tali suggerimenti riguardano il livello stimato di assorbimenti netti a livello dell'Unione in relazione agli obiettivi di cui alla clausola di riesame (articolo 11) e il fatto che nelle prossime valutazioni d'impatto la Commissione dovrebbe analizzare le interrelazioni con le politiche di difesa e sicurezza (considerando 8). Le nuove proposte sono indicate in **grassetto sottolineato**. Le modifiche apportate in precedenza alla proposta della Commissione sono sottolineate e le soppressioni sono contrassegnate con [...].

Il testo allegato non intende rappresentare un risultato concordato, ma è fornito per informazione sullo stato dei lavori e come base per ulteriori discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio.

#### **IV. QUESITI PER IL DIBATTITO**

Si prevede che il Consiglio "Ambiente" dovrà ritornare sulla proposta di modifica della normativa europea sul clima per adottare una decisione dopo il Consiglio europeo. In quest'ottica, si invitano i ministri a valutare i progressi compiuti e a fornire orientamenti sulla via da seguire, anche per quanto riguarda i temi seguenti:

- *Il ruolo dei crediti internazionali ai fini del conseguimento del traguardo per il 2040*
- *Il ruolo futuro dei pozzi naturali*
- *Altri elementi del quadro post-2030, per i quali vorreste fornire ulteriori orientamenti*

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento  
della neutralità climatica**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il primo bilancio globale<sup>3</sup> nell'ambito dell'accordo di Parigi<sup>4</sup>, concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette di gas a effetto serra entro tale data, e il proposito di conseguire successivamente emissioni negative. Inoltre, tale regolamento ha stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e [...] [...] imposto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
- (3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ("comitato consultivo") e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"<sup>6</sup>, la Commissione ha presentato, per il 2040, un traguardo raccomandato di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

---

<sup>3</sup> Decisione 1/CMA.5.

<sup>4</sup> GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

<sup>6</sup> COM(2024) 63 final.

- (4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica, compreso il principio dell'efficienza energetica al primo posto[...], l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per tutti gli Stati membri; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.
- (5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro strategico concordato per il 2030, garantire e sostenere il rafforzamento e la tutela della competitività e della resilienza dell'industria europea, garantire sistemi alimentari sostenibili, la resilienza delle comunità rurali e la sicurezza alimentare attraverso un settore agricolo europeo sostenibile e solido, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta per le regioni, [...] i settori e la famiglie vulnerabili interessati che non lasci indietro nessuno, ad esempio attraverso il sostegno a titolo del Fondo sociale per il clima nel quadro della transizione verso la neutralità climatica. Inoltre, è essenziale garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con un approccio tecnologicamente neutro che includa tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU), gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica, la bioenergia sostenibile e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette), ridurre le dipendenze dalle importazioni e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti, compresi l'industria e i trasporti.

- (5 bis) Al fine di garantire una transizione verso la neutralità climatica che sia efficiente in termini di costi, giusta e socialmente equilibrata, gli investimenti sia del settore pubblico sia del settore privato, compresi i finanziamenti dell'Unione, [...] costituiranno un fattore chiave per la transizione pulita, ad esempio accelerando la diffusione e la commercializzazione di tecnologie innovative, sostenendo l'accesso alla decarbonizzazione industriale, la produzione di tecnologie pulite e la modernizzazione dei sistemi energetici. [...] Il patto per l'industria pulita [...] sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione e il rinnovamento industriale [...] sia su meccanismi di sostegno per l'industria europea, compresi la banca per la decarbonizzazione industriale e il nuovo quadro semplificato in materia di aiuti di Stato [...].
- (5 ter) Il patto per l'industria pulita [...] pone l'accento anche su un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, un mercato dell'energia dell'Unione integrato e interconnesso che garantisca la sicurezza energetica, la promozione dell'economia circolare, condizioni di parità a livello mondiale anche attraverso l'effettiva attuazione e l'estensione del CBAM ai prodotti a valle, introducendo misure antielusione e un'azione per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, condizioni favorevoli chiare [...] come la semplificazione delle autorizzazioni e l'adozione e l'espansione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE, tenendo conto dell'evoluzione della situazione geopolitica.
- (6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.

(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni sia naturali sia tecnologiche. [...] Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Gli assorbimenti naturali [...] presentano caratteristiche che dovrebbero essere prese in considerazione, come la struttura per età delle foreste, la proporzione di suolo organico, la variabilità naturale e le incertezze legate agli effetti dei cambiamenti climatici, [...] a disturbi naturali e a modifiche apportate alle metodologie [...]. Nei prossimi decenni, gli assorbimenti naturali e tecnologici svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. Nel contesto [...] della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo l'inclusione di assorbimenti permanenti di carbonio nel sistema per lo scambio di quote di emissione dell'UE [...] ("EU ETS") per compensare le emissioni residue difficili da decarbonizzare [...]. Il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura svolge un ruolo centrale in una bioeconomia sostenibile e circolare e ha il potenziale di fornire benefici climatici e ambientali a lungo termine, contribuendo alla transizione pulita dell'economia dell'UE e riducendo le dipendenze grazie alla sostituzione dei materiali di origine fossile.

---

<sup>7</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

(7 bis) Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione dovrebbe continuare [...] a [...] rafforzare le iniziative riguardanti [...] il quadro abilitante e puntare ad [...] accelerarne l'adozione per fare in modo che sussistano condizioni a sostegno dell'industria e dei cittadini europei durante la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare [...] il quadro post-2030, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, della situazione geopolitica, anche in merito alle interrelazioni tra la politica climatica e le politiche di sicurezza e di difesa, delle ricadute sulla competitività, [...] sulle piccole e medie imprese e sulle industrie ad alta intensità energetica nonché degli effetti sui costi energetici e sul fabbisogno di investimento negli Stati membri, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj>).

(8 bis) È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo climatico per il 2040, tra cui: un [...] possibile contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo climatico per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nel [la seconda parte del] decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (quali cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS, garantendo nel contempo l'integrità ambientale del sistema EU ETS, inclusa la possibilità di stoccare CO<sub>2</sub> al di fuori dell'Unione, se del caso, ferma restando l'esistenza di accordi internazionali e prevedendo condizioni equivalenti a quelle stabilite nel diritto dell'Unione; nonché una flessibilità maggiore e accessibile tra i settori e all'interno degli stessi per sostenere un approccio efficiente in termini di costi che consenta, ad esempio, [...] che i risultati conseguiti dagli Stati membri in un determinato settore possano bilanciare le lacune in altri settori in modo efficiente in termini di costi, garantendo nel contempo che ciascun settore contribuisca agli sforzi. Nel rendere operativo l'uso dei crediti internazionali, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri e dell'opportunità di sostenere i partenariati strategici dell'UE. I crediti internazionali non dovrebbero svolgere un ruolo ai fini della conformità nel sistema EU ETS. L'attuale traiettoria del sistema EU ETS dovrebbe essere rivista nell'ambito dell'imminente revisione della direttiva ETS per tenere conto del traguardo concordato per il 2040. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, il [...] quadro post-2030 dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Il [...] quadro post-2030 dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle circostanze e delle specificità nazionali degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

(9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1119,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento (UE) 2021/1119**

Il regolamento (UE) 2021/1119 è così modificato:

1) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Il presente regolamento stabilisce inoltre l'obiettivo vincolante per l'Unione da conseguire entro il 2040.";

2) all'articolo 4, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

4. Nell'ottica del periodo successivo al 2030, la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

[...]La Commissione [...] continua a rafforzare [...] le iniziative riguardanti il quadro abilitante e mira ad accelerare la loro adozione e implementazione [...]per garantire che sussistano le condizioni per sostenere le persone fisiche e giuridiche interessate, come l'industria e i cittadini europei, durante tutta la transizione, nel conseguimento dei traguardi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e di un'economia climaticamente neutra [...].

5. Nel quadro del riesame di cui al primo comma del [...] paragrafo 4, al fine di facilitare il conseguimento del traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:
- a) a partire dal [2036], un possibile contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità, pari al [3] % delle emissioni nette dell'UE nel 1990, al traguardo climatico per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, che sostenga l'UE e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali [fatta salva la garanzia dell'integrità ambientale e dell'efficienza in termini di costi di tali crediti e promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell'UE]; l'origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'Unione, e tali crediti non svolgono un ruolo ai fini della conformità nel sistema EU ETS;
  - b) il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS") per compensare le emissioni residue difficili da decarbonizzare [...];
  - c) una maggiore flessibilità tra i settori e all'interno degli stessi, per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo semplice ed efficiente in termini di costi;
  - d) l'opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all'efficienza in termini di costi e alla solidarietà, alla luce delle circostanze e delle specificità nazionali, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche;
  - e) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;

- f) gli impatti sociali, economici e ambientali in tutti gli Stati membri anche in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione e competitività dell'industria europea;
- g) i costi dell'inazione e i benefici dell'azione nel medio e lungo periodo;
- h) la necessità di assicurare e sostenere una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti, prestando particolare attenzione alle regioni, ai settori, alle piccole e medie imprese e alle famiglie vulnerabili interessati dalla transizione verso la neutralità climatica;
- i) la semplificazione, la neutralità tecnologica, l'efficienza in termini di costi, l'efficienza economica e la sicurezza economica;
- j) l'azione per il clima come motore degli investimenti, [...] dell'innovazione e di una maggiore competitività;
- k) la necessità di consolidare la competitività dell'economia dell'Unione a livello mondiale e ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare per le piccole e medie imprese e i settori industriali che sono più esposti, [...] così da assicurare una concorrenza leale;
- l) le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala;
- m) l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia, la sicurezza energetica, [...] l'efficienza energetica, compreso il principio dell'efficienza energetica al primo posto, [...] nonché il potenziamento delle reti elettriche e delle interconnessioni;
- n) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
- o) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo, salvaguardando nel contempo la coesione sociale e garantendo una transizione giusta;

- p) la necessità di mantenere, gestire e potenziare, se del caso, i pozzi naturali a lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, di promuovere una bioeconomia sostenibile e circolare, nonché di tenere conto degli effetti delle differenze nella struttura per età delle foreste, della variabilità naturale e delle incertezze, in particolare quelle connesse agli effetti dei cambiamenti climatici e dei disturbi naturali nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura;
- q) il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati nonché il sostegno all'innovazione e all'accesso a tecnologie innovative in tutti gli Stati membri;
- r) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nonché il sostegno dell'Unione ai suoi partner nell'affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti.";

3) all'articolo 11, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

- "c) della competitività delle industrie europee, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica e delle piccole e medie imprese;
- d) del progresso tecnologico e della diffusione in tutti gli Stati membri e in tutti i settori di tecnologie innovative;
- e) del livello stimato di assorbimenti netti a livello dell'Unione in relazione agli obiettivi del presente regolamento.**";

4) all'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento nonché da misure supplementari volte a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante a sostegno del proseguimento dell'efficace attuazione del presente regolamento."

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente/La presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*